

COMUNE DI POLVERARA **PROVINCIA DI PADOVA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35

Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: ESAME E ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO A PROPOSTA DI CONVENZIONAMENTO FORMULATA DAL CONSORZIO PADOVA SUD

L'anno **duemilaquindici** addì **ventotto** del mese di **ottobre** alle ore **21:00**, nella Sala consiliare presso la Casa delle Associazioni, di Via Volparo,2 in Polverara per convocazione con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello risultano:

BULGARELLO ALICE	SINDACO	Presente
MELINA MARTA	CONSIGLIERE	Presente
STURARO ENRICO	CONSIGLIERE	Presente
PENGO CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
LOREGGIA MARCO	CONSIGLIERE	Presente
BERTAZZO SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
ZECCHIN MARCO	CONSIGLIERE	Assente
GREGGIO ARIANNA	CONSIGLIERE	Presente
NICOLETTI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
RAMPIN SABRINA	CONSIGLIERE	Assente
ZAGOLIN ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
BUSCHIO MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
MARCHETTO STEFANO	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta NATALE ROBERTO, SEGRETARIO COMUNALE.

BULGARELLO ALICE nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:

BERTAZZO SILVIA

GREGGIO ARIANNA

ZAGOLIN ANDREA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse

1. Il primo *Piano Regionale di Smaltimento dei rifiuti urbani*, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 ottobre 1988 n. 785, operava la suddivisione del territorio regionale in “bacini di utenza”, e per ciascun bacino prevedeva la costituzione di un *ente responsabile di bacino* che doveva, principalmente, provvedere alla pianificazione, costruzione e gestione degli **impianti di smaltimento** dei rifiuti, in modo da garantire il principio di autosufficienza territoriale e di prossimità.
2. In attuazione del piano regionale, tra i Comuni del bacino territoriale “Padova Quattro” (Agnà, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Brugine, Candiana, Due Carrare, Cartura, Codevigo, Conselve, Correzzola, Legnaro, Maserà di Padova, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, Sant’Angelo di Piove di Sacco, San Pietro Viminario e Terrassa Padovana), **venne costituito un apposito Consorzio** denominato “Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Bacino di Padova 4”, con la qualifica di Ente responsabile di bacino.
Il Consorzio Padova 4 divenne operativo nel settembre 1995.
3. Oltre alla preminente funzione di pianificazione, costruzione e gestione di **impianti di smaltimento**, il piano regionale rifiuti assegnava agli enti responsabili di bacino anche altri compiti, sia di natura “regolatoria” sia di natura gestionale/operativa, precisamente:
 - il coordinamento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani svolte dai Comuni (al riguardo va ricordato che sin dal DPR 915/1982 la raccolta dei rifiuti urbani è soggetta a privativa dei Comuni, mentre la gestione dei rifiuti speciali è affidata alla libera iniziativa imprenditoriale);
 - iniziative per la promozione della raccolta differenziata e la diffusione dei dati sulla produzione dei rifiuti per singolo Comune;
 - la formulazione di proposte di aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti;
 - progettazione di discariche e altri impianti relativi ai rifiuti solidi urbani;
 - su richiesta espressa anche di uno solo dei Comuni aderenti al Consorzio, espletamento di altri servizi pubblici connessi alla gestione del territorio nelle forme ritenute più opportune o convenienti nell’interesse dei singoli Enti, **mediante apposita convenzione**, che ne determini le modalità ed i relativi costi.
4. Il Piano Regionale del 1988 permetteva peraltro ai Consorzi di estendere la propria attività anche al servizio di raccolta dei rifiuti, eventualmente anche per una parte soltanto del territorio consorziale, attribuendo le relative spese ai Comuni fruitori del servizio. Permetteva inoltre ai Consorzi medesimi di effettuare attività di smaltimento dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani (**rifiuti speciali**); in tali casi, il costo per lo smaltimento doveva essere posto a carico non dei Comuni, ma delle aziende produttrici di rifiuti.
5. Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi), emanato per l’attuazione delle direttive comunitarie in materia, ha sottoposto la gestione dei rifiuti urbani (confermata in capo ai Comuni come servizio pubblico in regime di privativa) ad un coordinamento di **livello provinciale**, considerandolo **ambito ottimale**, salvo diversa indicazione regionale.

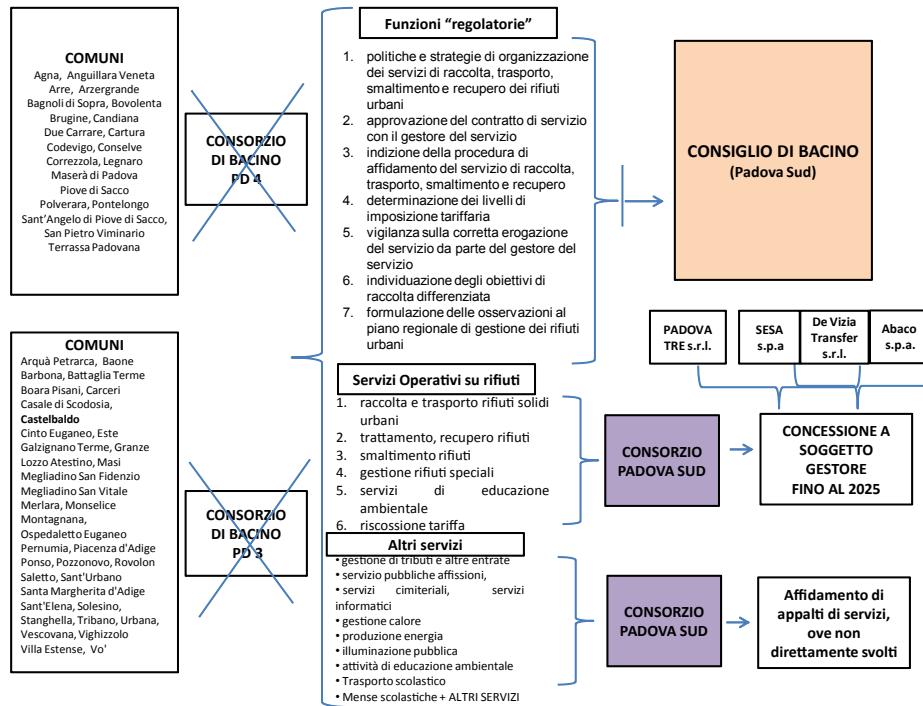
6. La Regione Veneto ha recepito il decreto Ronchi con la Legge Regionale **21 gennaio 2000** n. 3. La Legge regionale **ha provvisoriamente affidato**, nelle more dell'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti, **il ruolo di Autorità d'Ambito** Territoriale Ottimale (AATO) agli **Enti responsabili di bacino** (art. 8, comma 5), disponendo per essi una **deroga transitoria di 3 anni del divieto di svolgere attività di gestione operativa** nella raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani (art. 15, comma 3).
7. Successivamente, la Legge Regionale **26 novembre 2004**, n. 22 ha stabilito che *"Nelle more dell'individuazione delle forme di servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dell'Autorità d'ambito [...] e dell'operatività dell'organizzazione del servizio da questa approvata, **rimangono in essere ed esercitano le funzioni loro proprie gli enti responsabili di bacino** [...] e **continuano a produrre effetti, fino alla loro naturale scadenza** [...] **le concessioni ed i contratti di servizio vigenti per l'affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli stessi enti responsabili di bacino.** Successivamente, [...], **gli enti responsabili di bacino sono soppressi e le relative concessioni e contratti di servizio si estinguono**" (art. 16-bis L.R. 3/2000, introdotto dall'art. 4 della L.R. 22/2004).*
8. In data **4.12.2008** è stata formalmente costituita l'Autorità d'Ambito unica provinciale, denominata "ATO Rifiuti Padova"; tuttavia, non le è stato assegnato nessun fondo consortile né sono state definite modalità per la sua costituzione; pertanto non ha concretamente operato.
9. Per questa ragione, il Comune di Polverara, in virtù di quanto stabilito dall'art. 16 bis della L.R. 3/2000, con deliberazione consiliare n. 53 del 30.12.2009 ha rinnovato l'affidamento al Consorzio di Bacino Padova 4 della **"gestione operativa del servizio di gestione integrata di igiene urbana e dei relativi prelievi"**, per il periodo dal 01.01.2010 al **31.12.2015**, approvando la relativa Convenzione ex art. 30 Tuel.
10. La Convenzione, prossima alla scadenza, ha per oggetto la gestione associata delle seguenti funzioni/servizi (art. 1 Convenzione):
- 1) **servizio integrato di igiene urbana**, con compiti di:
 - affidamento, a soggetto gestore esterno, dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti solidi urbani;
 - stipulazione dei contratti con i consorzi di filiera e con le piattaforme di conferimento o recupero,
 - verifica dei servizi sotto il profilo tecnico/amministrativo
 - coordinamento e all'armonizzazione del servizio tra ambiti territoriali affini
 - ricezione delle segnalazioni del Comune in ordine alle modalità di gestione ed applicazione dei regolamenti comunali
 - monitoraggio del servizio per l'introduzione di eventuali miglioramenti
 - invio periodico dei dati quantitativi relativi al servizio (pesi, numero interventi, etc)
 - sensibilizzazione, formazione e informazione;
 - 2) **accertamento e riscossione** della parte tributaria della Tariffa Integrata Ambientale e/o della TARSU.

- 3) **ulteriori servizi attinenti o funzionali**, eventualmente da attivare attraverso la “stipula di specifici atti di competenza della Giunta comunale contenenti condizioni e descrizioni dei servizi integrativi al presente accordo” (art. 2 Convenzione).
- 4) Il Consorzio PD4 era *“comunque titolato ad operare sulla produzione e commercializzazione di **prodotti/servizi non regolati** dalla presente convenzione, che rientrano nel proprio oggetto statutario, **ovvero accessori e/o affini e/o collegati**, e che non richiedano oneri aggiuntivi all'Amministrazione comunale”* (art. 2 Convenzione).
11. Con la suddetta Convenzione, il Comune ha – tra l'altro – espressamente riconosciuto al Consorzio “la possibilità di bandire procedure ad evidenza pubblica (gare) per la concessione o l'affidamento dei servizi di durata superiore alla durata della presente convenzione e, nell'ottica della migliore economia di scala, privilegiando la contemporanea aggregazione del maggior numero di comuni possibili”.
12. In effetti i, all'inizio dell'anno 2010, il Consorzio Padova 4, insieme al limitrofo Consorzio Padova 3, ha espletato una procedura ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 163/2006 per l'individuazione del Soggetto Gestore dei servizi di igiene urbana e riscossione relativa tariffa. La **Concessione** è stata aggiudicata il 7 aprile 2010 a favore di una A.t.i. (Associazione Temporanea di Imprese) composta da Padova Tre s.r.l. (società controllata 100% dai medesimi Consorzi Padova 3 e Padova 4, e già affidataria del servizio), Sesa S.p.A., De Vizia Transfer s.r.l. e Abaco S.p.A.. Per l'ambito PD4 il contratto di Concessione è stato sottoscritto in data 3 agosto 2010 con atto autenticato da notaio, con durata di **15 anni** a partire dalla decorrenza contrattuale (**scadenza anno 2025**). Successivamente, la **Legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto la soppressione delle Autorità d'Ambito** e ha demandato alle Regioni l'attribuzione ad altri enti delle funzioni precedentemente spettanti alle predette Autorità. A tale riguardo, la Regione Veneto, con L.R. 31 dicembre 2012, n. 52 ha disposto la **messa in liquidazione dei vecchi Consorzi di Bacino e l'istituzione di nuovi CONSIGLI DI BACINO**, da costituirsi mediante Convenzione (non più Consorzio) tra tutti i Comuni ricadenti nei nuovi ambiti territoriali.
13. Ai nuovi **Consigli di Bacino** la legge regionale n. 52/2012 affida essenzialmente le **funzioni regolatorie del servizio**, ivi comprese le funzioni di indizione della gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti, quelle di stipulazione dei contratti con il Soggetto Gestore del servizio, di vigilanza sul corretto espletamento del servizio medesimo e di determinazione dei livelli di imposizione tariffaria. Il Comune di Polverara ha approvato lo schema di convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino, da ultimo, con D.C.C n. 26 del 30.09.2015
14. **I servizi operativi**, invece, di cui i Consorzi di bacino erano titolari in virtù delle Convenzioni sottoscritte con i singoli Comuni, che la legge non prevede possano essere svolte dai Consigli di bacino, sono stati *“riversati”* in un nuovo soggetto giuridico (**Consorzio Padova Sud**) appositamente costituito dai due Consorzi Padova 3 e Padova 4, le cui quote sono state poi cedute ai singoli Comuni, in proporzione alle quote di partecipazione ai precedenti consorzi.

Il Comune di Polverara ha deliberato l'acquisizione della propria quota di **partecipazione al Consorzio Padova Sud** con deliberazione consiliare n. 34 del 21.12.2014, ad oggetto: “Adesione senza oneri al “Consorzio Padova Sud”, in sostituzione del consorzio originario costituente, ai fini della gestione dei servizi, delle competenze e del patrimonio convenzionalmente affidati dai comuni

convenzionati ex art. 30 d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm. agli originari consorzi di bacino”.

Con l'applicazione della L.R. 52/2012, dunque, le funzioni “regolatorie” sono attribuite al Consiglio di Bacino; i servizi operativi concernenti i rifiuti restano affidati in **Concessione, fino al 2025**, salva diversa determinazione del Consiglio di Bacino; gli altri servizi risultano di diretta competenza del Consorzio Padova Sud, come da seguente **quadro riepilogativo**:



15. Approssimandosi la **scadenza (31.12.2015) della Convenzione** originariamente stipulata tra il Comune e il Consorzio Padova 4 per lo svolgimento del servizio rifiuti, il Consorzio Padova Sud (subentrato al Consorzio Padova 4) ha trasmesso in data 16.10.2015 una nota con la quale – dopo aver fatto cenno alla circostanza che le Convenzioni devono essere rimodulate in virtù del mutato quadro normativo (e che, pertanto, nelle future Convenzioni non possono essere inserite le “funzioni regolatorie” spettanti per legge ai Consigli di Bacino, mentre in precedenza invece costituivano oggetto principale delle Convenzioni), formula una proposta di nuova Convenzione, per il periodo dal **01.01.2016** al **31.12.2024**, con oggetto limitato ai seguenti servizi:

- 1) Gestione del prelievo relativo alla copertura dei costi afferenti al servizio di igiene urbana;
- 2) Educazione ambientale
- 3) Raccolta/trasporto/smaltimento Rifiuti SPECIALI, non assimilati ai Rifiuti urbani, a titolo di **servizio pubblico integrativo**.

16. La proposta di convenzionamento – correttamente – non contempla la **gestione operativa del servizio di igiene urbana**, e ciò in quanto i relativi servizi (raccolta, trasporto, trattamento, recupero, smaltimento) sono oggetto di **Concessione** a terzi (A.t.i. con mandataria Padova Tre s.r.l.), con scadenza **anno 2025**.

Sul versante opposto, le funzioni di governo/verifica/vigilanza sul corretto espletamento dei servizi da parte del Concessionario, ora in capo al Consorzio, **cesseranno al 31.12.2015** con la scadenza della Convenzione. In considerazione del fatto che il Consiglio di Bacino – titolare per legge di dette funzioni regolatorie – non risulta ancora costituito, il Consorzio Padova Sud **DELIBERA DI CONSIGLIO** n. 35 del 28-10-2015 - Pag. 5 - COMUNE DI POLVERARA

propone una **proroga della Convenzione** attuale, in proprio favore (fino alla costituzione del Consiglio di Bacino, e comunque per non oltre 1 anno), limitatamente alle disposizioni riguardanti l'affidamento delle funzioni di governo della gestione unificata del servizio di igiene ambientale.



RITENUTO

A] L'affidamento delle "funzioni regolatorie" al Consorzio Padova Sud, sia pure *ad interim*, porrebbe un contrasto con l'art. 3, comma 7, della Legge Regionale n. 52/2012, che dispone il divieto per i Consigli di Bacino (ossia dei soggetti titolari delle funzioni regolatorie, di governo e di vigilanza) di svolgere attività di gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

Il Consorzio Padova Sud è Soggetto Gestore del servizio rifiuti, a partire dal 01.01.2014 (cfr. Deliberazione consiglio comunale n. 34 del 21.12.2013) e pertanto non può assumere la veste o esercitare le funzioni del "soggetto regolatore". Per questo aspetto si rinvia ampiamente a quanto già decretato dalla Regione Veneto con nota prot. n. 457935 del 30 ottobre 2014.

Sebbene non svolga direttamente la gestione operativa (oggetto di Concessione a terzi), il Consorzio Padova Sud partecipa pienamente alla gestione del servizio in quanto possiede e controlla il 100% delle quote della Società mandataria dell'A.t.i. concessionaria (Padova Tre S.r.l.); peraltro, dell'A.t.i. fa parte anche **la Sesa S.p.A.**, società in maggioranza posseduta dal Comune **di Este**, socio del Consorzio medesimo. Non sussistono pertanto in capo al Consorzio i requisiti di alterità rispetto al soggetto incaricato della gestione, necessari per il compimento obiettivo delle funzioni di vigilanza sul corretto svolgimento del servizio.

B] La Convenzione attualmente in corso, in **scadenza al 31.12.2015**, prevede all'art. 18, comma 5, che "Alla sua naturale scadenza [...] **il Comune riconosce come propri**, senza eccezione alcuna, i contratti di appalto e **le concessioni stipulate dal Consorzio** a fronte di gare ad evidenza pubblica per le quali la durata contrattuale inizialmente pattuita sia successiva alla data di cessazione della presente Convenzione, **accettando fin da ora di sostituirsi al Consorzio, ad ogni effetto di legge e di contratto.** Inoltre eventuali oneri non ancora ammortizzati nell'ambito delle gestioni così come previsti nei piani finanziari saranno riconosciuti dal Comune al Consorzio al loro valore residuale".

C]La Regione Veneto ha fissato al 30 settembre 2015 il termine per la costituzione dei Consigli di Bacino. Il Comune di Polverara ha adempiuto ai propri obblighi con l'approvazione dello schema definitivo di convenzione, avvenuta con deliberazione consiliare n. 26 del 30.09.2015. Si confida pertanto che, prima della scadenza della convenzione in corso con il bacino (31.12.2015), tutti i Comuni dell'ambito sottoscrivano la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino. Nell'eventualità di qualche ritardo, troverà applicazione il regime indicato al precedente punto B].

D] L'ultimo Piano Finanziario approvato non espone nessun investimento solo parzialmente ammortizzato, pertanto l'eventuale subentro del Comune nel rapporto concessorio non comporterebbe alcuna spesa a tale titolo.



E] Riguardo, invece, alla proposta di convenzionamento dei servizi indicati al punto 17 delle premesse, si deve osservare che in realtà una apposita Convenzione ex art. 30 Tuel non è necessaria in quanto lo Statuto del Consorzio già contempla i suddetti servizi [art. 2, lett. a), b), c) ed f)]. Nel caso del Consorzio Padova Sud, che è consorzio volontario, non trova applicazione la normativa

regionale che regolava l'attività dei consorzi obbligatori previsti dal piano regionale dei rifiuti del 1988 [e che prevedeva la possibilità per i Consorzi di bacino, su richiesta di uno o più Comuni, di espletare "altri servizi pubblici", attraverso **apposita convenzione**, che disciplini modalità e costi]. Per l'attivazione di servizi che rientrano nell'oggetto statutario del Consorzio Padova Sud è necessario e sufficiente l'approvazione di contratti di servizio o disciplinari, contenenti gli oneri e obblighi reciproci, i livelli di servizio, e quant'altro prescritto per legge.

F] Per giunta, esaminando i singoli servizi proposti, si deve osservare che il servizio "Gestione del prelievo relativo alla copertura dei costi afferenti al servizio di igiene urbana" fa parte del complesso di servizi oggetto della Concessione di gestione del servizio di igiene urbana affidata all'A.t.i. Padova Tre s.r.l./Sesa/De Vizia Transfer/**Abaco S.p.A.**

G] Analoga considerazione deve svolgersi con riguardo al servizio "Educazione ambientale" in quanto i relativi interventi sono già contemplati dal piano finanziario, **risultano già pagati dai cittadini con la tariffa rifiuti , pertanto l'attuazione di tali interventi fa parte di obblighi già esistenti in capo al Concessionario.**

H] Per quanto concerne, infine, il servizio di raccolta/trasporto/smaltimento Rifiuti SPECIALI, non assimilati ai Rifiuti urbani, si osserva che si tratta di un servizio costituente attività economica che le imprese operanti nel settore possono liberamente esercitare, non essendo prevista alcuna privativa comunale. Non vi sono evidenze di squilibri di mercato per carenze sul lato dell'offerta, tali da raccomandare o rendere irrinunciabile l'intervento pubblico. Ad ogni modo, ove il Consorzio ritenesse di dover svolgere anche tali attività, potrà liberamente incaricare la propria società di servizi Padova Tre s.r.l., senza che sia necessario un atto autorizzativo del Comune di Polverara.

Per le considerazioni e ragioni sopra esposte,

Visti i pareri favorevoli resi dai competenti responsabili di Servizio, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del Tuel;

CONCLUSA la discussione, integralmente riportata nel verbale di seduta;

A SEGUITO di votazione palese per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

Favorevoli	11 (<i>Bulgarello, Melina, Sturaro, Pengo, Loreggia, Bertazzo, Greggio, Nicoletti, Buischio, Zagolin, Marchetto</i>)
Contrari	0
Astenuti	0

DELIBERA

1. di non aderire alla proposta di convenzionamento dei servizi di Gestione del prelievo relativo alla copertura dei costi afferenti al servizio di igiene urbana; Educazione ambientale e Raccolta/trasporto/smaltimento Rifiuti SPECIALI, non assimilati ai Rifiuti urbani, formulata dal Consorzio Padova Sud con nota prot. n. 20185/2508 del 16.10.2015 precisando che non sussiste al riguardo obbligo di provvedere.
2. di non accogliere la proposta di proroga, in favore del Consorzio Padova Sud, *ad interim*, della Convenzione per la gestione del servizio di igiene urbana, in scadenza al 31.12.2015, relativamente alle disposizioni riguardanti l'esercizio delle funzioni di governo della gestione unificata del servizio di igiene ambientale;
3. di dare atto che qualora alla scadenza (31.12.2015) della Convenzione con il Consorzio non risulti ancora costituito il Consiglio di Bacino, troverà applicazione il regime indicato all'art. 18,

comma 5, della convenzione medesima, e il Comune si sostituirà di diritto al Consorzio Padova Sud, ad ogni effetto di legge e di contratto, nel rapporto con le imprese concessionarie del servizio, fino a quando non sarà costituito il Consiglio di Bacino. A tal fine, la presente deliberazione sarà comunicata al Consorzio e alla società mandataria dell'Ati concessionaria, Padova Tre S.r.l. per le conseguenti prese d'atto.

4. di dare atto che l'eventuale subentro nel lato del concedente non comporterà alcun onere finanziario a carico del Comune, non risultando, dall'ultimo piano finanziario approvato, investimenti non interamente ammortizzati;
5. di dare atto che l'eventuale subentro del Comune nel lato del concedente comporterà l'acquisizione del diritto a ricevere l'accredito delle royalties di Euro 2,10 per abitante residente all'anno, attualmente riconosciuto al Consorzio concedente in base ad apposita clausola della concessione.

DELIBERA

altresi, su proposta del Sindaco-Presidente, con voti:

Favorevoli	11 (<i>Bulgarello, Melina, Sturaro, Pengo, Loreggia, Bertazzo, Greggio, Nicoletti, Buischio, Zagolin, Marchetto</i>)
Contrari	0
Astenuti	0

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel n. 267/2000

CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

**Oggetto: ESAME E ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO A PROPOSTA DI
CONVENZIONAMENTO FORMULATA DAL CONSORZIO PADOVA SUD**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, il seguente parere:

Favorevole

Polverara, 23-10-2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLORIANO PINATO**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla regolarità contabile, il seguente parere:

Favorevole

Polverara, 23-10-2015

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
LARA TROLESE**

Per approvazione e conferma del presente verbale, letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
ALICE BULGARELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTO NATALE

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo on line del Comune dal _____ al _____ e pertanto la stessa è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

Polverara _____

Il Responsabile del Procedimento
